

Mozione n. 53 del 16 maggio 2019

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale)

PREMESSO CHE

- la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione;
- la trasparenza può, infatti, consentire di vigilare sull'operato delle strutture amministrative e dei loro dirigenti, attraverso la tracciabilità del loro operato;
- lo Statuto di Roma Capitale al suo articolo 2, comma 3, prevede la massima trasparenza e visibilità dell'azione amministrativa e la più ampia pubblicità degli atti e delle informazioni, assicurando attraverso tecnologie informatiche la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, all'amministrazione locale e al procedimento amministrativo;
- lo Statuto di Roma Capitale, al suo articolo 25, comma 6, dispone che la Giunta Capitolina informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza;
- lo Statuto di Roma Capitale dispone che tutta l'amministrazione è tenuta a garantire l'accesso alle informazioni in possesso dell'amministrazione stessa, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge;
- il Decreto L.gs.vo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (di seguito per brevità "Decreto Trasparenza") - testo normativo a valle di un percorso verso la trasparenza della PA - stabilisce: all'Art. 40. Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali, che impone la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente di informazioni ambientali attraverso la sezione di un'apposita sezione dedicata alle informazioni ambientali in particolare:
 1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195;
 2. Le amministrazioni (locali) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali da intendersi come qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora elettronica od in qualunque altra forma materiale (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo);
 - a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
 1. lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
 2. fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3. le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2) e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
 4. le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
 5. le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
 6. lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
- di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

VISTO CHE

- Legge 22.02.2001 n. 36, - "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 introduce la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz e alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
- i due decreti applicativi (DPCM dell'8/07/2003) della Legge 36/2001 stabiliscono i valori di soglia sia per il campo a bassa frequenza che per quello ad alta frequenza;
- il DPCM dell'8/07/2003 "Fissa i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";
- il DPCM dell'8/07/2003 "Fissa i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";
- la normativa di settore citata (Legge Quadro n. 36/2001 e relativi decreti applicativi DPCM 8/07/2003) assegna alle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA-APPA) compiti di controllo dei livelli di campo elettrico e magnetico presenti in ambiente generati dalle sorgenti operanti ad alta e bassa frequenza. Tale attività di controllo avviene sia in fase di autorizzazione sia in fase di realizzazione ed esercizio di tali impianti. Il sistema delle ARPA-APPA ha inoltre il compito di elaborare le diverse procedure tecniche previste dalla legge (DPCM 8/07/2003);
- D.M. Ambiente 29.05.2008, Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. (GU 5.07.2008 n. 156);
- D.L. 18.10.2012 n. 179, (GU 19.10.2012 n. 245) e Legge 17.12.2012 n. 221 - "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", allegato 1;
- "secondo quanto disposto dall'art. 7 della Legge quadro n. 36/2001, con DM Ambiente 13.02.2014, "Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente" (GU 11.3.2014 n. 58), è stato emanato il decreto ministeriale di

istituzione del Catasto elettromagnetico nazionale (CEN); quest'ultimo opera il coordinamento con i diversi Catasti elettromagnetici regionali (CER) secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato allo stesso decreto.”;

- D.M. 02.12.2014, "Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori/gestori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore" (GU 22.12.2014 n. 296);
- Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l'adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico. (Protocollo N. 12783 del 26/06/2014);
- DM 05.10.2016 relativo ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici;
- DM 07.12.2016 relativo alla definizione delle pertinenze esterne degli edifici;
- nell'ambito del popolamento del Catasto elettromagnetico nazionale sulla base delle disposizioni dell'art. 7, comma 1 della Legge quadro 36/2001 il 31 marzo 2017 è stato emanato il decreto ministeriale sulle modalità di inserimento dei dati relative alle sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni;
- "Decreto Direttoriale n. 72 del 28.06.2016 del Direttore Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Programma di contributi per esigenze di tutela ambientali connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.";
- "Decreto Direttoriale n. 156 del 16.11.2018 del Direttore Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Programma di promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché di coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza";
- nelle more di ulteriori indicazioni da parte del MATTM per quanto riguarda la pubblicazione dei dati, l'accesso al portale è riservato alle sole autorità competenti a livello nazionale (MATTM) e regionale (ARPA/APPA);
- ciascun operatore/gestore oltre a dover realizzare un database consultabile "online" in cui saranno memorizzati i valori di potenza dovrebbe fornire all'ISPRA e alle ARPA/APPA i seguenti valori di potenza degli impianti: Pmax : valore della potenza massima erogabile ai morsetti di antenna Pi : potenza media ai morsetti d'antenna associata nell'intervallo temporale i-esimo (60 min) Pi : potenza media ai morsetti d'antenna associata nell'intervallo temporale i-esimo (60 min) per impianto per servizio per settore per banda di frequenza (per le SRB). Per ciascun SEGNALE si definisce: $\alpha_{24 \text{ h day}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m P_i$ Pmax Pi : potenza media associata nell'intervallo temporale i-esimo (60 min) Pmax : valore della potenza massima erogabile ai morsetti di antenna m : numero di intervalli di 60 minuti compresi in un giorno (24). Il fattore alfa-24, così definito verrà utilizzato per calcolare il livello medio su 24 ore del campo elettrico associato al singolo SEGNALE Il fattore alfa-24, così definito verrà utilizzato per calcolare il livello medio su 24 ore del campo elettrico associato al singolo SEGNALE;

- da uno studio pubblicato in aprile 2017 di Laura Anglesio e Gaetano Licitra di Arpa Piemonte e Arpa Toscana è emerso che il Database consultabile "online" in cui devono essere memorizzati i valori di potenza non risultano interrogabili per report su dati aggregati e l'unico dato deducibile è il numero totale degli impianti inseriti su base regionale; ad esempio il Database TIM - inseriti 139 impianti su tutta la Regione rispetto al totale impianti valutati da ARPAT - 1698, il Database VODAFONE - inseriti dati per soli 15 impianti valutati da ARPAT nel Comune di Pisa su 47 Impianti valutati da ARPAT nel 2015 e 22 impianti nel 2016 di cui 15 con richiesta di valutazione con α_{24} , in Piemonte dal dicembre 2014 solo 2 gestori hanno da subito predisposto un data base ed utilizzato un fattore di riduzione della potenza, un terzo ha predisposto solo ad aprile 2016 il data base e gli ultimi due non hanno mai presentato richieste con alfa 24;

CONSIDERATO CHE

- nella Commissione Controllo Garanzia e Trasparenza del 16 luglio 2018 con all'Odg: "Problematiche inerenti l'installazione antenna SRB in Via Viadanica" l'Ing. Tocca – Ufficio Prevenzione Inquinamento Elettromagnetico del Dipartimento Tutela Ambientale - che si occupa prevalentemente di attivare Arpa Lazio per ciò che attiene alle misure di campo elettromagnetico sia in alta frequenza che in bassa frequenza (bassa frequenza si intende 50 hertz degli elettrodotti, alta frequenza si intende di radiocomunicazioni ivi incluse le SRB) interviene descrivendo l'aspetto autorizzatorio che compete al Dipartimento PAU mentre chi deve valutare l'impatto ambientale è l'Arpa, in base alla legge dello Stato che dà ad Arpa Lazio questa funzione, i Comuni si avvalgono di Arpa Lazio per effettuare le misure e anche per appurare la possibilità di installare nuovi impianti;
- "l'ing. Tocca - Ufficio Prevenzione Inquinamento Elettromagnetico del Dipartimento Tutela Ambientale dichiara che l'ARPA Lazio non svolge attività di monitoraggio su larga scala ma svolge misure puntuali su precise istanze da parte di soggetti che ne richiedano la verifica presso recettori prestabiliti, eseguite sia in alta che in bassa frequenza. Le due tipologie di misura non sono sovrapponibili, e vanno eseguite indipendentemente l'una dall'altra in quanto normate separatamente con i due DPCM dell'8.07.2003. Per quanto riguarda il campo elettromagnetico emesso da SRB (alta frequenza), nelle abitazioni, nelle scuole ed in ogni altro luogo con permanenza superiore alle 4 ore, nonché nei luoghi pubblici intensamente frequentati, la soglia del valore da non superare è pari a 6 V/m, rispettivamente come valore di attenzione e come obiettivo di qualità. Tutte le misure effettuate dai tecnici ARPA Lazio sono eseguite con idonea strumentazione secondo le metodologie dettate dalle norme tecniche di settore e dai Decreti Ministeriali;
- in fase di autorizzazione, a quanto mi risulta, l'ARPA emette un parere di idoneità sulla base dei dati in suo possesso, per quanto riguarda le sorgenti preesistenti e in base ad un modello di simulazione del campo elettromagnetico introdotto dall'impianto che si va ad autorizzare, che si va a sovrapporre al campo preesistente presso i possibili recettori sottoposti a specifiche limitazioni di soglia;
- le emissioni in bassa frequenza, riguardanti gli elettrodotti, quali linee elettriche e cabine di trasformazione, hanno degli effetti biologici sull'uomo nettamente differenti da quelli causati dai campi elettromagnetici ad alta frequenza, quali quelli dovuti alle antenne SRB: in particolare gli effetti alle basse frequenze sono causati prevalentemente dalla componente magnetica del campo che può produrre effetti di elettrostimolazione dei tessuti, mentre gli effetti accertati alle alte frequenze sono quelli di tipo termico, mentre non vi sono evidenze scientifiche riconosciute dall'OMS circa il legame causa-effetto per lunghe esposizioni a campi elettrici di bassa intensità. Per tutelare dagli effetti al di sotto degli attuali limiti di esposizione stabiliti per legge in 20 V/m, è stata introdotta, a scopo precauzionale, la soglia di attenzione di 6 V/m.";

TENUTO CONTO CHE

- tali radiazioni elettromagnetiche possono essere suddivise in "campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF)" e "radiofrequenze (RF)";
- nel campo a bassa frequenza quello che si va a considerare è il campo magnetico (che è quello si ritiene più dannoso) con differente unità di misura e con differenti valori di soglia, infatti il valore di soglia non è più di 6 volt metro per il campo elettrico ma si parla di 10 microtesla per quanto riguarda gli effetti in bassa frequenza. L'OMS ha dichiarato il danno da esposizione a campo elettromagnetico in classe 2B ma bisognerebbe avere i dati da associare ai numeri con le antenne;
- lo studio dell'istituto Ramazzini Falcioni, Belpoggi et al 2018 ed il National Toxicology Programme che hanno evidenziato indiscutibilmente e scientificamente la cancerogenicità della radiazione EM a frequenze dal GHz in su (cellulari, wireless, WiFi, 5G ...). Le sentenze italiane hanno preso in esame gli studi scientifici e medici identificando una correlazione causa- effetto;
- lo studio scientifico non cerca la correlazione causa effetto, ma le deviazioni statistiche di casi di tumore in soggetti irradiati rispetto ai casi di tumore in soggetti non irradiati la "cosiddetta statistica epidemiologica". Se c'è una evidenza statistica di tumori al cervello (mielomi) e tumori al cuore (schwammoni) significa che quell'agente (radiazione) è cancerogeno. Trascurare questo fattore epidemiologico significa andare a spendere 100 miliardi in cure mediche per tutte le fasce di età (principalmente bambini) nel futuro;
- alcune sentenze in Italia invece hanno evidenziato una correlazione tra il danno causato dal terminale utilizzato e l'insorgenza di un glaucoma in attività lavorativa per il superamento ai limiti di esposizione elevati poiché il terminale è molto vicino al soggetto perché la sorgente del campo elettromagnetico è più vicina ed è quella che fa più male;
- in futuro con il 5G potremmo avere un aumento delle densità delle antenne che saranno meno potenti, di per sé, ma con una maggior diffusività sul territorio comunale, perché dovranno coprire con la stessa banda una popolazione più esigente dal punto di vista delle risorse di banda, saranno in numero maggiore e necessariamente di potenza più ridotta;
- per misurare i livelli dei campi elettromagnetici per garantire la diffusione di internet ovunque e la potenza ai singoli rimittitori e verificare che le emissioni delle varie antenne non vanno a superare i valori di legge per evitare che ciascun gestore replichi n volte la stessa frequenza, ottica questa che favorisce il mercato ma non la salute del cittadino;
- seppur l'aumento del numero di gestori per un verso favorisce la concorrenza in regime di libero mercato, dall'altra parte una proliferazione di antenne installate per conto di ciascun gestore potrebbe incidere sulla salubrità dell'ambiente o limitare la diversificazione dei servizi utili alla collettività in favore di pure logiche di mercato. E' auspicabile una regolamentazione del settore che eviti, dove non strettamente necessario, l'utilizzo del canale radio per collegamenti punto-punto per accedere alla rete a banda larga, cosiddetto fixed-wireless, promuovendo invece l'utilizzo della fibra ottica e, fin dove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, la condivisione delle risorse hardware, attraverso il cositing e l'utilizzo degli stessi elementi radianti (antenne), per singole tecnologie, presenti e future, spostando sempre più il baricentro dell'infrastruttura del gestore telefonico o di servizi dati, verso la componente software delle reti, beneficiando del paradigma di slicing-network, offerto dalle nuove tecnologie come il 5G. L'idea di fondo è quella di realizzare reti virtuali, al servizio esclusivo di ciascun operatore di mercato, che condividono la medesima infrastruttura fisica di accesso e trasporto a scapito della proliferazione di antenne sul tessuto urbano. E' inoltre auspicabile che la gestione dell'infrastruttura fisica sia affidata ad un solo soggetto responsabile, anche nei confronti del rispetto delle norme a tutela della popolazione oltre che a vantaggio della trasparenza e

univocità di interlocuzione con la PA per tutti gli aspetti sia autorizzatori che di condivisione di banche dati sulle antenne già installate;

- un gruppo di lavoro istituito, presso il Dipartimento PAU con la partecipazione del Dipartimento Ambiente e della società Risorse per Roma, ha come obiettivo la realizzazione di una cartografia che dovrà essere implementata con l'elenco delle antenne distribuite sul territorio insieme all'elenco dei siti sensibili in modo che si abbia cognizione della distribuzione degli uni e degli altri;
- l'Arpa è l'ente strumentale designato per legge a rilasciare pareri di conformità ambientale sugli impianti in fase di rilascio delle autorizzazioni (art. 87 del Codice delle Comunicazione Elettroniche 295/2003) e a effettuare controlli richiesti dai Comuni secondo quanto stabilisce l'art. 14 della Legge 36/2001;
- l'Agenzia ARPA Lazio ha un ruolo determinante nella protezione dai campi elettromagnetici, svolgendo attività di controllo sulle sorgenti presenti sul territorio e di valutazione preventiva per gli impianti non ancora esistenti. Le principali attività dell'ARPA Lazio nel campo delle radiazioni non ionizzanti sono:
 - ✓ valutazione preventiva ai fini autorizzativi degli impianti radiotelevisivi e delle stazioni radio base per telefonia cellulare;
 - ✓ accertamento della conformità dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici attraverso rilievi strumentali;
 - ✓ monitoraggio ambientale ai fini conoscitivi con campagne mirate e controlli su singoli impianti, standardizzazione delle procedure per il rilascio di pareri e per le misure in campo e sviluppo di nuove metodologie di controllo;
 - ✓ supporto alla Regione nella stesura di leggi regionali, circolari applicative, linee guida;
 - ✓ formazione e informazione rivolta alla popolazione e ad operatori tecnici del settore;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA LA SINDACA E LA GIUNTA

- a intervenire presso il ministro competente affinché l'ISPRA, che supporta il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per la predisposizione di linee guida e normativa tecnica su campi elettromagnetici e attraverso il Catasto Elettromagnetico Nazionale (CEN), con opportuna convenzione o protocollo d'intesa con Roma Capitale attivi un monitoraggio delle emissioni dei campi elettromagnetici (CEI) sul territorio di Roma Capitale in particolare per:
 - ✓ “le emissioni dei campi elettromagnetici (CEI) dagli impianti con la pubblicazione dell'indicatore di impatto ambientale (FIAE) basato sulla distribuzione del campo elettromagnetico generato da una generica sorgente specificando eventuale superamento dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;
 - ✓ “le emissioni dei campi elettromagnetici (CEI) dagli impianti con la pubblicazione dell'indicatore di impatto ambientale (FIAE) basato sulla distribuzione del campo elettromagnetico generato da una generica sorgente specificando eventuale superamento dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
 - ✓ elaborare degli indicatori per l'Annuario dei Dati Ambientali da pubblicare su HUB della statistica;
 - ✓ concordare come utilizzare, nell'ambito del popolamento del Catasto Elettromagnetico Nazionale, le informazioni e disciplinare con un apposito regolamento un livello

cautelativo da non superare mai in nessun caso in ambienti residenziali e zone protette della Capitale;

- procedere come prevede il Decreto L.gs.vo 14 marzo 2013 n. 33 alla pubblicazione dei dati e all'aggiornamento sul sito web del Comune di Roma in un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali» di indicatori e informazioni monitorate;
- impegnare l'Assessore competente al rispetto del regolamento di cui alla DAC n. 26/2015 a non autorizzare l'installazione di nuove antenne nei luoghi dove si superano i valori di quanto già stabilito dalle norme vigenti (pari a 6 V/m con permanenza giornaliera superiore a 4 ore oppure intensamente frequentato) ma ad utilizzare la fibra ottica ed impegnarsi ad adoperare il 5G solo come ultimo miglio e chiudendo 2-3-4G (con relativi ripetitori annessi) per salvaguardare la salute dei cittadini romani;
- impegnare l'Assessore competente alla promozione di un protocollo di intesa tra ARPA LAZIO e ROMA CAPITALE per la costruzione del Registro Capitolino degli impianti, secondo le previsioni dell'art. 6 del Regolamento di cui alla DAC n. 26/2015, realizzato a partire dai dati del Catasto Regionale e dei modelli tridimensionali sulle emissioni delle antenne che Arpa Lazio potrebbe mettere a disposizione, che insieme alla piattaforma GIS DEM (Digital Elevation Model) di Risorse per Roma, può essere dato in gestione al Dipartimento Innovazione Tecnologica;
- impegnare l'Assessore competente a realizzare un piano della telefonia mobile su cartografia che consenta di stabilire dove siano collocate le installazioni presenti e future, indipendentemente dall'iter seguito nell'istallazione (Autorizzazione, silenzio assenso, SCIA o semplice comunicazione in base alle potenze e alle altre caratteristiche dimensionali);
- impegnare l'Assessore competente, nell'ambito del tavolo permanente sulla verifica degli impianti di telefonia mobile istituito presso l'Assessorato "Roma Semplice" per concordare proprio con i gestori di telefonia mobile la cessione a Roma Capitale dei dati in loro possesso nel formato richiesto per il popolamento del Registro Capitolino conformemente al modello di dati rappresentato nel DM 13 febbraio 2014, nel rispetto dei termini di riservatezza per tali dati previsti dalle norme;
- impegnare l'Assessore competente attraverso un protocollo d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per accedere ai dati contenuti nel Catasto Nazionale per popolare il Registro Capitolino con le informazioni di dettaglio "delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente" come previsto al comma 3 art. 4 del DM 13 febbraio 2014 che testualmente cita "L'informazione contenuta nel Catasto Nazionale deve essere messa a disposizione del pubblico e diffusa in formati facilmente consultabili ed accessibili, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 1, 4 ed 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e secondo le procedure autorizzative di accesso indicate nei decreti di modalità di inserimento dei dati di cui all'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36."

F.to: Montella, Ficcardi e Diaco.

La suestesa mozione è stata approvata dall'Assemblea Capitolina con 25 voti favorevoli e l'astensione del Consigliere Bordonì, nella seduta del 16 maggio 2019.